

Lezione 3. LA SEDE APOSTOLICA

1. LA MISSIONE UNIVERSALE DEL PAPA: DIMENSIONI DEL MINISTERO DI UNITÀ

- Ufficio ecclesiastico singolare; di diritto divino, in cui si accumulano due uffici, che si distinguono giuridicamente:
 - Vescovo di Roma, e per questo Capo del Collegio Episcopale. (Non *primum inter pares*; conserva l'ufficio Primaziale).
 - Capo della Chiesa Universale: Ufficio Primaziale.
- Estensione della potestà primaziale:
 - can. 331: **ordinaria propria** (per l'ufficio, ricevuto da Cristo direttamente); **suprema** (non c'è appello, non c'è autorità superiore); **piena** (su tutte le materie; non condizionata); **immediata** (senza intermediari: può comandare sui fedeli senza passare attraverso il loro vescovo); **universale**; **effettiva** (non *ad honorem*); **esercitata liberamente** (non ha bisogno di controlli o conferme).
 - can. 333: non soltanto sulla Chiesa Universale, ma anche sulle Chiese particolari e raggruppamenti.
 - Oggettivamente ha la potestà: magisteriale (*docendi*), ministeriale (*sanctificandi*) e di governo (*regendi*: legislativa, esecutiva e giudiziale).
- Limiti della potestà primaziale: potestà di compiere una funzione. Non può essere limitata dalla volontà umana (neppure autolimitazione). Can. 333 §3 (non ricorso). Tuttavia, si tratta di una potestà *giuridica* e pertanto deve essere sottomessa al diritto:
 - divino naturale: come per ogni uomo
 - diritto divino positivo: deve tenere conto della volontà fondazionale di Cristo (scopo della Chiesa e del Primato), dell'esistenza dell'Episcopato (deve rispettare i loro compiti; non può agire come se non ci fossero)
 - Non arbitrarietà: agire sempre per il bene dei fedeli. LG n. 27; CD n. 8
 - Il Romano Pontefice determina anche la forma di esercizio della suprema potestà
- **Elezione**: Antecedenti storici. Requisiti costituzionali essenziali e modalità storiche.
 - Elezione legittima¹ + libera accettazione (può anche rinunciare liberamente) + consacrazione episcopale (se non era vescovo).
 - La questione di quando riceve la potestà l'eletto nel caso in cui egli non sia vescovo
- Regime giuridico della **sede vacante**: cost. ap. *Universi Dominici gregis* (1996).
 - can. 335: «nihil innovetur»
 - can. 359: i poteri passano al Collegio Cardinalizio (affari ordinari e improrogabili). Agisce per maggioranza
 - Uffici: cessano tutti i Cardinali, eccetto: Legati Pontifici; Camerlengo; Vicario Generale di Roma; Penitenziere di Roma

2. I CARDINALI

- Origine storica:
 - Presbiterio della Chiesa di Roma. Cardinali diaconi, presbiteri e vescovi (delle diocesi suburbicarie). Riunioni di consiglio: Concistori.
 - Oggi: sono tutti vescovi (dal 1962), tranne qualche eccezione di cardinali nominati ultraottantenni. Non occorre essere della Chiesa di Roma: dal s. XII non residenza, ma titolo; oggi nemmeno il titolo (p. es. cardinali Patriarchi orientali). Il Concistoro è manifestazione di collegialità in senso lato.

¹ La cost. ap. *Universi Dominici Gregis* soltanto prevede il sistema di elezione diretta: ha soppresso quella tramite compromissari e per acclamazione previsti nella cost. precedente del 1975 (*Romano Pontifice eligendo*).

- Rappresentanza delle realtà ecclesiale
- Struttura organica (cann. 352-355)
 - uffici personali:
 - Cardinale decano: "Primum inter pares". Titolo della diocesi di Ostia. Con sede vacante presiede il Collegio, e lo convoca. Consacra il nuovo Papa.
 - Cardinale Camerlengo: ruolo di governo degli affari ordinari durante la sede vacante.
 - Cardinale protodiacono: annuncia il nuovo Papa. Governo in sede vacante.
 - Tre «ordini»: Vescovi, presbiteri, diaconi.
- Tipi di riunioni: secondo funzioni
 - Concistoro (can 353): Ruolo consultivo. Concistoro ordinario (pubblico o segreto); Concistoro straordinario (tutti i Cardinali; speciali necessità).
 - Congregazioni: durante sede vacante, per il governo della Chiesa Universale.
 - Congregazione generale;
 - Congregazione particolare (affari ordinari: Camerlengo + 3 cardinali, uno per ogni ordine).
 - Conclave (can. 351): ruolo di elezione del Romano Pontefice (*Romano pontefice*). I maggiori di 80 anni sono esclusi.
- Altre funzioni: individualmente: Prefetti o Presidenti di organismi della Curia Romana (quasi tutti).
- Lo statuto giuridico dei Cardinali:
 - can. 351. Il Romano Pontefice sceglie liberamente. (Possibilità di cardinale *in pectore*).
 - legame e disponibilità particolare con il Papa. Can. 356: risiedere a Roma o accorrere alla chiamata. Collaborazione (giuramento: fino al sangue —porpora—).
 - La loro dignità ecclesiastica è in riferimento al Papa (can. 358).
 - can. 357: i cardinali dell'ordine dei vescovi, benché possiedano il "titolo" di diocesi suburbicarie, non devono interferire nel loro governo (c'è già un vescovo diocesano).
 - Sono cittadini del Vaticano. Esenti dal regime del vescovo del luogo dove risiedono. Possono confessare in tutto il mondo.

3. LA CURIA ROMANA

- can. 360 e cost. ap. *Praedicate Evangelium*, del 19 marzo 2022
- Insieme di organismi centrali di governo della Santa Sede, che aiuta il Romano Pontefice nel governo della Chiesa Universale. È una istituzione di diritto ecclesiastico
- Cosa si intende per "Santa Sede" o "Sede Apostolica": non solo il Romano Pontefice ma anche gli organismi della Curia Romana (can. 361)
- Storia della Curia romana. Cardinali, Congregazioni (s. Pio V), s. Pio X, s. Paolo VI, s. Giovanni Paolo II. *Praedicate Evangelium*.
- Composizione
 - Segreteria di Stato, Dicasteri (Evangelizzazione, Fede, Servizio Carità, Chiese orientali, Culto e Sacramenti, Vescovi, Clero, Vita Consacrata, Laici e Famiglia, Unità Cristiani, Dialogo Interreligioso, Educazione, Sviluppo Umano, Testi Legislativi, Comunicazione), Organismi di giustizia (Penitenzieria, Segnatura, Rota), Organismi economici (Consiglio per l'Economia, Segreteria per l'Economia, Apsa, Revisore, Commissione Materie Riservate, Comitato Investimenti) Uffici (Prefettura Casa Pontificia, Celebrazione Liturgiche, Camerlengo). Avvocati e Istituzioni collegate (Archivio, Biblioteca, Fabbrica San Pietro, Archeologia Sacra, Accademie, Avepro, Supervisione Finanziaria)
- Principi (servizio, collaborazione). La questione della professionalità e temporalità.
- Natura vicaria della sua potestà:

- Non è strumento giuridico del Collegio episcopale, ma sono uffici aggiunti all'ufficio primaziale.
- Ha potestà vicaria (non propria): derivante da quella del Romano Pontefice; agisce in nome e coll'autorità del Papa.
- Benché la Curia Romana agisca a nome del Papa, tuttavia è un organismo diverso dal Romano Pontefice. Ne deriva che è possibile ricorrere contro gli atti emanati dai dicasteri della Curia Romana.
- Tipo di potestà: di regola, esecutiva, ma anche giudiziale (nel caso dei tribunali).

— Il Regolamento Generale della Curia Romana

— La questione economica della Santa Sede

4. I LEGATI PONTIFICI

— Sono i rappresentanti del Papa presso le Chiese particolari e lo Stato.

— Fonti: C.D. n. 9 (necessità di determinare meglio le loro funzioni: carattere pastorale, non soltanto diplomatico); m. p. *Sollicitudo omnium Ecclesiarum* (1969), CIC'83 cann. 362-367.

— Missione propria e principale: la missione *ad intra*: vincolo d'unione fra Romano Pontefice e Chiese particolari; rappresentanti del Romano Pontefice presso le Chiese particolari (can. 364).

— Missione secondaria: quella *ad extra*: Coordinare le attività della Chiesa con la società civile (assicurare la libertà di azione alla Chiesa) (can. 365).

— Intervento nella nomina dei Vescovi: can. 377 §3.

— I diversi tipi di Legati vengono determinati dai rapporti Chiesa-Stato:

- **Nunzio, Pronunzio, Internunzio**: rappresentano la Sede Apostolica. presso le Chiesa particolare e presso lo Stato.
 - Nunzio: se lo Stato riconosce la Chiesa anche nel suo ruolo spirituale; il Nunzio è il Decano del corpo diplomatico di quel Paese.
 - Pronunzio: se lo Stato non riconosce il ruolo spirituale della Chiesa, mantenendo però rapporti diplomatici con la Santa Sede.
 - Internunzio: Ministro plenipotenziario per diversi Paesi
- **Delegati Apostolici**: rappresentante soltanto presso le Chiese particolari (lo Stato non riconosce la Santa Sede).
- **Osservatori e delegati**: rappresentanti della Santa Sede presso gli organismi internazionali.
- **Legato «a latere»**: rappresentante del Romano Pontefice in un'assemblea di persone (can. 358).

— Regime giuridico:

- Sono esenti dalla potestà del vescovo diocesano, tranne che in questioni di assistenza a matrimoni (can. 366).
- Non appartengono alla Conferenza Episcopale (ma deve cooperare): can. 450 §2.
- Nominati liberamente dal Romano Pontefice
- Non cessano dal loro ufficio con la Sede vacante; cessano invece per: tempo, revoca, rinuncia (can. 367).

5. IL SINODO DEI VESCOVI

— Fonti: CD n. 5; m. p. *Apostolica sollicitudo* (Paolo VI, 15.X.1965), CIC'83 (cann. 342-348). Cost. ap. *Episcopalis communio*, 15-IX-2018, Regolamento.

— Carattere **consultivo** (non vincolante, non precettivo). Can. 342: aiutare il Papa coi suoi consigli; cooperazione dei vescovi nell'esercizio della suprema potestà del Romano Pontefice.

- Il Sinodo dei Vescovi non è un organo del Collegio Episcopale per il governo della Chiesa universale. Anche se in certo modo rappresenta i vescovi di tutto il mondo nella loro sollecitudine per tutta la Chiesa, tuttavia in senso stretto —giuridico— il Sinodo non rappresenta il Collegio come soggetto della Suprema potestà
se, infatti, studiamo l'*iter* del CD n. 5 vedremo che il Sinodo è in rapporto con LG n. 23 (*affectus collegialis*), non con LG n. 22 (Collegio, Suprema potestà). Il Sinodo è, quindi, una forma istituzionalizzata di comunione e *affectus collegialis* fra i Vescovi e col Romano Pontefice (collegialità in senso lato).
- Composizione, can. 346. (Assemblea generale ordinaria):
 - la maggior parte sono vescovi: 1) eletti dalle Conferenze Episcopali; 2) *ex officio*; 3) nominati dal Romano Pontefice
 - ci sono anche alcuni membri di istituti religiosi clericali.
- Sinodalità, titolarità della potestà e responsabilità giuridica